

Art. 1
Oggetto

1. Le norme del presente regolamento dettano gli indirizzi applicativi del Decreto legislativo 16 dicembre 1997 n. 472, ai quali debbono attenersi i funzionari responsabili del tributo o, comunque, il responsabile dell'ufficio competente al loro accertamento, per la determinazione dell'ammontare della sanzione amministrativa da contestare o da irrogare a seguito di violazione delle norme disciplinanti l'applicazione dei tributi locali nel territorio di questo Comune.

Art. 2
Cause di non punibilità

1. Le cause di non punibilità previste dall'art. 6 del D. Lgs. 472/97 e rappresentate dal contribuente devono essere vagliate con ogni cura tenendo presente che:

- l'errore di fatto non è scusabile in presenza di colpa anche lievissima, salvo la franchigia consentita dall'aggiunta fatta al 1° comma dell'art. 6 del D. 472 dall'art. 2 lett. b del D.Lgs. 5/6/1998 n. 203;
- le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni si realizzano quando il contenuto della norma è oscuro ed il testo dà adito ad interpretazioni di segno opposto;
- l'indeterminatezza delle richieste di chiarimento si ha quando la loro vaghezza non consenta di percepire il contenuto del chiarimento richiesto ovvero siano stati usati termini gergali non immediatamente percepibili dal contribuente medio con titolo di studio della scuola media inferiore;
- l'indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento si realizzano quando, pur tenendosi conto delle eventuali istruzioni connesse, il contribuente medio di cui sopra non sia in condizioni di compilare tali modelli;
- la forza maggiore deve essere provata dal soggetto;

- il mancato pagamento del tributo per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi determina la sospensione della riscossione della sanzione mentre l'irrogazione della sanzione a carico del terzo con il contemporaneo sgravio in favore del contribuente avverranno soltanto a seguito di sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del terzo stesso.

2. Qualora sia intervenuta sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente, per continuare ad avvalersi della sospensione dovrà dimostrare di aver promosso azione civile entro tre mesi della sentenza nei confronti del terzo ed avrà diritto allo sgravio con contestuale carico della sanzione al soggetto terzo, una volta passata in giudicato la sentenza civile di condanna.

3. Non si procede comunque all'irrogazione di sanzioni connesse alla liquidazione e all'accertamento del maggiore tributo dovuto quando gli errori del contribuente siano determinati da precedenti errori dell'amministrazione in sede di verifica.

Art. 3

La condotta dell'agente

1. La condotta dell'agente da prendere in considerazione è quella che il funzionario o l'ufficio può conoscere per precedenti rapporti fiscali nonché per esposizione scritta fattane dall'interessato, anche in sede di produzione di deduzioni difensive qualora sia applicato l'art. 16 del D. Lgs. 472/97 per l'irrogazione della sanzione, ovvero, su iniziativa di parte qualora il tipo di sanzione possa attivare le procedure di cui agli artt. 17 dello stesso decreto.

Art. 4

Opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua azione o omissione

1. La fattispecie di cui sopra si realizza quando il contribuente che si trovi nelle condizioni di cui al successivo art. 7 (ravvedimento operoso) abbia provveduto nei termini ivi previsti all'incombenza tributaria omessa o alla regolarizzazione degli errori fatti e non attivi il ravvedimento operoso per non aver provveduto al pagamento della sanzione ridotta contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al pagamento degli interessi moratori.

2. Qualora il contribuente di cui al comma precedente non abbia precedenti di evasioni fiscali con l'ente nel triennio precedente, le riduzioni delle sanzioni previste dal successivo art. 7 sono applicate d'ufficio, sempre che il soggetto aderisca con il versamento di quanto comunicato entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso.

3. In tutti i casi in cui il pagamento del tributo o di un suo acconto sia fatto con ritardo non superiore a cinque giorni, la sanzione è pari all'uno per cento dell'importo non versato.

Art. 5

La personalità del soggetto

1. La personalità del contribuente ha riguardo anche ai suoi precedenti fiscali.

Art. 6

Riduzione della sanzione sproporzionata

1. Quando l'ammontare della tassa dovuta dal contribuente - che ometta la presentazione della denuncia o che presenti denuncia infedele quando gli errori e le omissioni non incidano sulla determinazione del tributo dovuto - è inferiore al doppio del minimo edittale fisso previsto per la sanzione, questa viene ridotta ad un ammontare pari al 50 per cento dell'entità del tributo.

2. **Quando il ritardato versamento del tributo sia inferiore a 30 giorni, la sanzione prevista viene ridotta del 50%.**

Art. 7 Ravvedimento

1. L'autore o i soggetti obbligati in solido, ai sensi dell'articolo 11 c. 1 del D.lgs. 472/97 possono avvalersi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 472/97 sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali abbiano avuto formale conoscenza.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

Art. 8 Incremento della sanzione

1. Allorché il contribuente sia incorso, nei tre anni precedenti, in altra violazione della stessa indole, come descritta nel 3° comma dell'art. 7 del D. Lgs. 472/97 e non definita con il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 o con la definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del decreto stesso, la sanzione è aumentata:

- sino al 10%, quando l'unica violazione avvenuta della stessa indole è relativa ad una procedura accertativa di ammontare inferiore;
- sino al 20 per cento, quando si siano avute più violazioni della stessa indole sempre per procedure accertative di ammontare inferiore ovvero l'unica violazione avvenuta sia relativa ad una procedura accertativa di ammontare superiore;
- sino al 50 per cento quando si siano avute più violazioni della stessa indole relative ad una procedura accertativa di ammontare superiore.

2 Non applicazione della sanzione, in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo, o sulla procedura di accertamento o liquidazione (errori formali presenti in denuncia) – del 10 del 18/02/00

Art. 9

Accertamento con adesione

1 L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti

Art. 10

Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

1 Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione

Art. 11

Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1 Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione

2 Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 10 può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3 Il termine per il pagamento del tributo o in caso di tassa sui rifiuti per l'iscrizione a ruolo è sospeso per periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.

4 entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o di rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

Art. 12

Atto di accertamento con adesione - riduzione delle sanzioni

1 L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.

2 Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Art. 13

Adempimenti successivi

1 Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 12, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel regolamento generale dell'entrata. Tali forme non valgono per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni interessi ed altri accessori.

2 Entro 10 giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione.

3 La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 13, comma 1.

Art. 14

Conciliazione giudiziale

1 La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.

2 Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contenga espressamente il divieto di conciliare.

14bis

Interpello del contribuente

1 ciascun contribuente può inoltrare per iscritto alla Direzione Entrate che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria .

2 il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità

- i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante
- la dettagliata e precisa esposizione de caso concreto e deve concludere con la chiara formazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere
- la documentazione eventualmente necessaria al fine dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata
- la sottoscrizione del contribuente e del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

3 il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicate nell'atto di interpello e rilevante ai fini della pronuncia.

4 La risposta dell'ufficio competente in materia scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.

5 limitatamente alla questione in oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il limite di cui al comma 1.

6 nel caso in cui 'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro , l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del funzionario responsabile, pubblicato all'albo pretorio e diffuso a mezzo stampa.

7 Nello spirito di uniformare l'attività dell'ufficio le risposte di cui al comma 4 del presente articolo costituiranno principio guida per il trattamento di identiche fattispecie.

Aggiunto del 10 18-02-00

Art. 15 Vigenza

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 16 Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:
- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
 - è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, mediante raccomandata a.r., ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.

* * * * *

COMUNE DI ARCISATE

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
TRIBUTARIE E
DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE

Testo coordinato con modifiche approvate Consiglio Comunale deliberazione n. 23
29/4/05